

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 478

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2001

—————

Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Si fa un gran parlare di federalismo, peggio, di secessione.

Poco si parla e ancor meno si lavora sul tema delle «autonomie»: grande tema, ben presente nel lavoro di quanti contribuirono a realizzare la nostra Costituzione ed il correlato sistema di regioni a statuto speciale ed ordinario.

In particolare, il legislatore predispose congrui strumenti giuridici per la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige.

Buon ultimo, il legislatore trattò con legge costituzionale il problema del Friuli-Venezia Giulia: tenendo sì conto di talune oggettive peculiarità della regione, ma realizzando un grado di autonomia molto inferiore a quello accordato alle altre regioni a statuto speciale.

Sono trascorsi circa trent'anni dalla data di entrata in vigore dello statuto del Friuli-Venezia Giulia: in questi anni si sono sperimentate positività e limiti della legge costituzionale in questione.

In particolare, in questi anni, dopo la caduta del Muro di Berlino, la stessa posizione geografica della regione rappresenta di per sé la chiave di accesso alle strategiche realtà dell'Europa orientale.

Difatti alcune importanti normative statuali hanno inteso rimarcare tale oggettiva funzione, dotando la Regione di nuovi strumenti finanziari ed economici atti ad ottimizzare una posizione geo-economica di particolare valenza per l'economia nazionale adeguatamente inserita in un'ottica europea.

In parallelo, in questi anni, la spinta cosiddetta federalista-secessionista si è di molto accentuata: una richiesta condivisa da larghi strati della popolazione che troppo spesso hanno confuso un'oggettiva e positiva esigenza di sostanziale autonomia, con nebulose

ed indistinte richieste tendenti - in nome della «Padania» o, di volta in volta, in nome della macroregione lombardo-veneta - a forme di secessione vera e propria sul modello dell'antico «*loss von Rom*».

Situazione questa puntualmente verificatasi anche nella regione di confine del Friuli-Venezia Giulia.

Ad una reale esigenza di autonomia, fortemente incardinata nell'attuale Stato unitario, il presente disegno di legge fornisce una risposta chiara e coerente col dettato costituzionale.

Nello statuto del Friuli-Venezia Giulia non si considera affatto la radicale differenza economica e sociale esistente tra due realtà ben distinte all'interno della regione.

Da una parte il Friuli, con forte radicamento industriale ed artigianale, e con aree tra loro ben differenziate sotto il profilo socio-economico; dall'altra parte la città di Trieste e la sua piccola provincia caratterizzata da una composita realtà emporiale e scientifica, dal Porto internazionale con i suoi «punti franchi extra-territoriali» tutelati da un'articolata normativa internazionale, e dal recentissimo strumento tecnico-operativo dell'*Off-shore*.

Due realtà con esigenze ben distinte, cui l'esperienza regionale sin qui maturata non ha dato congrua risposta: sia per la limitatezza delle risorse economiche disponibili, sia per la limitatissima rappresentanza numericamente espressa dalla provincia di Trieste nell'ambito del consiglio regionale (13 consiglieri su 60).

Tra l'altro, si ricorda che i movimenti autonomisti regionali hanno nel Friuli-Venezia Giulia un fortissimo radicamento pluridecennale: nel Friuli il «Movimento Friuli» e realtà socio-politiche derivate, a Trieste la li-

sta per Trieste, movimento autonomista non-separatista.

L'esperienza maturata positivamente dal Trentino Alto Adige rappresenta l'essenziale punto di riferimento per la modifica del vigente statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Naturalmente, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige hanno svariate peculiarità ed esigenze tra loro difformi e non si

deve trascurare la novità introdotta col sistema elettorale «maggioritario».

Non da ultimo, va considerato attentamente il problema delle minoranze etniche e linguistiche presenti sul territorio regionale: così prevedendo una rappresentatività di tali minoranze in ragione della consistenza delle stesse, quale accertata con lo strumento tecnico del censimento.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, di seguito denominato «Statuto», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«La regione Friuli-Venezia Giulia è ordinata in province autonome. Una di esse corrisponde al territorio dell'attuale provincia di Trieste. Con legge regionale sono determinati il numero e l'estensione territoriale delle altre province autonome della regione»;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La tutela delle minoranze etniche e linguistiche è disciplinata da apposite norme dello Stato, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione»;

c) all'articolo 4, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«14-bis) porti»;

d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. È delegato permanentemente alle province autonome l'esercizio nel proprio rispettivo territorio della potestà legislativa nelle materie e con i limiti ivi prescritti, previsti:

a) nell'articolo 4, numeri 6, 9, limitatamente alla viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale, 10, 12, 14, con l'esclusione di musei e biblioteche di interesse regionale, 14-bis, limitatamente ai porti delle province autonome;

b) nell'articolo 5, numeri 6, limitatamente alle istituzioni operanti nell'ambito

delle province autonome, 8, 9, limitatamente agli enti di carattere locale, 11, 12, limitatamente alle linee di cabotaggio tra gli scali delle province autonome, 16, 18, 19, 21;

c) nell'articolo 6, numeri 1, limitatamente agli asili nido e scuole materne, e 2»;

e) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«Le province autonome esercitano le funzioni amministrative proprie nelle materie in cui hanno potestà legislativa a norma e nei limiti prescritti dallo Statuto»;

f) all'articolo 9 la parola «ha» è sostituita dalle seguenti: «e le province autonome hanno»;

g) all'articolo 12, primo comma, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i Consigli provinciali, le Giunte provinciali e i loro Presidenti»;

h) alla rubrica del Capo III del Titolo III sono aggiunte le parole «e dei Consigli provinciali»;

i) dopo l'articolo 23, nel Capo III del Titolo III, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - 1. I Consigli provinciali ed i Presidenti delle province autonome sono eletti secondo le modalità previste dalla legge dello Stato relativa alle province.

2. Nei Consigli provinciali è prevista una riserva di seggi a favore dei rappresentanti delle minoranze etniche e linguistiche, proporzionalmente alla consistenza demografica di ciascuna di esse in ambito provinciale, quale desunta dal Censimento generale della popolazione italiana»;

l) all'articolo 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio regionale e i Consigli provinciali, in materie estranee alla loro competenza, ma che presentano particolare interesse per la regione e rispettivamente per le

singole province autonome, possono formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento»;

2) al terzo comma, le parole «il Consiglio regionale può» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio regionale e i Consigli provinciali possono»;

m) alla rubrica del Capo IV del Titolo III sono aggiunte le seguenti parole: «e provinciali»;

n) all'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'iniziativa delle leggi provinciali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta provinciale, a ciascun consigliere provinciale e agli elettori in numero non inferiore a cinquemila»;

o) all'articolo 28, la parola «Consiglio» è sostituita dalle seguenti: «Consiglio regionale e rispettivamente dai Consigli provinciali»;

p) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo le parole «approvata dal Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «e rispettivamente dai Consigli provinciali», e le parole: «la rinvii al Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «la rinvii al Consiglio deliberante»;

2) al secondo comma la parola: «regionale» è sostituita dalla seguente: «deliberante»;

q) all'articolo 30, dopo la parola: «regionale» sono inserite le seguenti: «o provinciale»;

r) alla rubrica del Capo V del Titolo III sono aggiunte le seguenti parole: «, i Presidenti delle province e le Giunte provinciali»;

s) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - 1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente che la presiede e dagli assessori nominati in base al dettato della legge dello Stato relativa alle province»;

t) alla rubrica del Capo VI del Titolo III dello Statuto sono aggiunte le parole «e del Presidente della Provincia»;

u) dopo l'articolo 45 sono inseriti i seguenti:

«Art. 45-bis. - 1. Il Presidente della Provincia:

a) rappresenta la provincia autonoma, convoca e presiede la Giunta provinciale e ne dirige e coordina l'attività e soprintende agli uffici e servizi provinciali;

b) promulga le leggi provinciali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

c) esercita le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 45-ter. - 1. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili, si applicano al Presidente, alla Giunta e agli assessori provinciali le disposizioni dello Statuto relative al Presidente, alla Giunta e agli assessori regionali»;

v) alla rubrica del Capo VII del Titolo III sono aggiunte le seguenti parole «e delle Giunte provinciali»;

z) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. - 1. Spettano alle Giunte provinciali, nell'ambito delle competenze relative al loro territorio, tutti i poteri e le funzioni previsti negli articoli 46 e 47 con riguardo alla Giunta regionale»;

aa) alla rubrica del Titolo IV sono aggiunte le seguenti parole: «e delle Province autonome»;

bb) all'articolo 48 la parola «ha» è sostituita dalle seguenti: «e i Consigli provinciali hanno»;

cc) l'articolo 49 è abrogato. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni;

dd) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - 1. La regione e le province autonome possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione ed alle province autonome i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

2. La regione e le province autonome, previe intese col Ministro dell'economia e delle finanze, possono affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi»;

ee) l'articolo 54 è abrogato;

ff) all'articolo 56, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Le province autonome, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale»;

gg) all'articolo 58, dopo la parola «regione», sono inserite le seguenti: «e delle province autonome»;

hh) all'articolo 59, secondo comma, dopo la parola «regionale», sono inserite le seguenti: «e provinciale»;

ii) all'articolo 62, secondo comma, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «e dalle Presidenze dei Consigli provinciali», e le parole «del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dei Consigli»;

ll) dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, si fa riferimento ai dati risultanti dall'ultimo Censimento generale della popolazione italiana. Per quanto specificamente riguarda la minoranza slovena, sino al nuovo censimento, si fa riferimento ai dati desunti dal censimento del 1971».

Art. 2.

1. I contributi speciali di cui all'articolo 50 dello Statuto, nonchè ogni altro provento, a qualunque titolo percepito o riscosso dalla regione Friuli-Venezia Giulia, sono ripartiti con le province autonome nel medesimo rapporto e con i criteri fissati nelle norme richiamate all'articolo 1, comma 1, lettera cc), della presente legge.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare il nuovo testo dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificata dalla presente legge costituzionale.

